

Milano, 02 ottobre 2009
Prot. 309-09 SC/ad

Spettabile Consorziato,

a seguito della visita ispettiva effettuata presso la Vostra azienda da parte di Icila srl il giorno 29/09/2009, siamo a comunicarVi che sulla base di quanto previsto dal Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario "FITOK", la Vostra azienda è risultata

CONFORME

Il Comitato Tecnico FITOK del Consorzio Servizi Legno-Sughero, a seguito dell'esame della documentazione presentata, ha deciso di accogliere la Vostra richiesta e di concedere a

SANFELICI di Sanfelici Pietro & C snc
Via S. Antonio, 40 - 46030 POMPONESCO (MN)

- L'utilizzo del marchio



conformemente a quanto previsto da Statuto, Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK ed ISPM-15 della FAO.

- L'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Autorizzati in qualità di Soggetto **7.1** - Operatore della Filiera che **esegue il Trattamento Termico** su Materiale da imballaggio in legno Semilavorato, Semifinito e Finito.

Il Vostro codice fitosanitario è:

03 - 187

Vi comunichiamo, inoltre, che a seguito del D.M. 13 luglio 2005, con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto, ai sensi del D.M. 2 luglio 2004, lo scrivente Consorzio quale Soggetto gestore del Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno autorizza l'Azienda all'utilizzo del marchio



L'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e del marchio IPPC/FAO dovrà essere conforme alle indicazioni del Regolamento (con particolare riferimento alla Specifica Tecnica 5 - Modalità di apposizione ed uso del Marchio) e delle delibere consortili ad essi relative.

L'utilizzo dei marchi suindicati viene concesso all'Azienda a tempo indeterminato, salve revoca, sospensione o rinuncia come previsto dal Regolamento.

Cogliamo l'occasione per porgere Distinti saluti.

Ettore Durbiano

Presidente

Consorzio Servizi Legno-Sughero

Michele Ballardini

Coordinatore

Comitato Tecnico FITOK